

CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLA PROGETTAZIONE E DELLA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI (art. 30 del D.lgs 267/2000)

L'anno duemilaventi, Il giorno 01 del mese di APRILE

TRA

il COMUNE DI CORTEOLONA E GENZONE (C.F. 02616370181) rappresentato dal sindaco pro tempore DELLA VALLE ANGELO domiciliato in carica presso la sede comunale il quale interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 21.06.2016, resa immediatamente eseguibile e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

E I SEGUENTI COMUNI

il COMUNE DI ALBUZZANO (C.F. 00467340188) rappresentato dal sindaco pro tempore TOMBOLA MARCO domiciliato in carica presso la sede comunale il quale interviene nella presente convenzione in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

il COMUNE DI BADIA PAVESE (C.F. 00834030181) rappresentato dal sindaco pro tempore GRANATA GINETTA domiciliato in carica presso la sede comunale il quale interviene nella presente convenzione in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

il COMUNE DI BELGIOIOSO (C.F. 00397220187) rappresentato dal sindaco pro tempore ZUCCA FABIO domiciliato in carica presso la sede comunale il quale interviene nella presente convenzione in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

il COMUNE DI CHIGNOLO PO (C.F. 00439130188) rappresentato dal sindaco pro tempore BOVERA CLAUDIO domiciliato in carica presso la sede comunale il quale interviene nella presente convenzione in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

il COMUNE DI COPIANO (C.F. 00475470183) rappresentato dal sindaco pro tempore ITRALONI ANDREA domiciliato in carica presso la sede comunale il quale interviene nella presente convenzione in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

il COMUNE DI COSTA DE' NOBILI (C.F. 00475640181) rappresentato dal sindaco pro tempore BOSCHETTI LUIGI MARIO domiciliato in carica presso la sede comunale il quale interviene nella presente convenzione in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

il COMUNE DI FILIGHERA (C.F. 00339070187) rappresentato dal sindaco pro tempore PETTINARI ALESSANDRO domiciliato in carica presso la sede comunale il quale interviene nella presente convenzione in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

il COMUNE DI GERENZAGO (C.F. 00493730188) rappresentato dal sindaco pro tempore MARINONI ABRAMO. domiciliato in carica presso la sede comunale il quale interviene nella presente convenzione in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

il COMUNE DI INVERNO E MONTELEONE (C.F. 00484170188) rappresentato dal sindaco pro tempore LAZZARI ANDREA domiciliato in carica presso la sede comunale il quale interviene nella presente convenzione in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto

il COMUNE DI LINAROLO (C.F. 00270350184) rappresentato dal sindaco pro tempore FRASCHINI PAOLO domiciliato in carica presso la sede comunale il quale interviene nella presente convenzione in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

il COMUNE DI MAGHERNO (C.F. 00476130182) rappresentato dal sindaco pro tempore AMATO GIOVANNI domiciliato in carica presso la sede comunale il quale interviene nella presente convenzione in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

il COMUNE DI MIRADOLO TERME (C.F. 00390570182) rappresentato dal sindaco pro tempore TROIELLI GIANPAOLO domiciliato in carica presso la sede comunale il quale interviene nella presente convenzione in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

il COMUNE DI MONTICELLI PAVESE (C.F. 00470500182) rappresentato dal sindaco pro tempore BERNERI ENRICO domiciliato in carica presso la sede comunale il quale interviene nella presente convenzione in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

il COMUNE DI PIEVE PORTO MORONE (C.F. 00466880184) rappresentato dal sindaco pro tempore ANSELMI VIRGINIO domiciliato in carica presso la sede comunale il quale interviene nella presente convenzione in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

il COMUNE DI SANTA CRISTINA E BISSONE (C.F. 00414310185) rappresentato dal sindaco pro tempore GROSSI ELIO GIOVANNI domiciliato in carica presso la sede comunale il quale interviene nella presente convenzione in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

il COMUNE DI SPESSA (C.F. 00475620183) rappresentato dal sindaco pro tempore BORGOGNONI DEBORA domiciliato in carica presso la sede comunale il quale interviene nella presente convenzione in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

il COMUNE DI SAN ZENONE (C.F. 00475630182) rappresentato dal sindaco pro tempore GRANATA SIMONA. domiciliato in carica presso la sede comunale il quale interviene nella presente convenzione in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

il COMUNE DI TORRE D'ARESE (C.F. 00475460184) rappresentato dal sindaco pro tempore MOLINA GRAZIANO domiciliato in carica presso la sede comunale il quale interviene nella presente convenzione in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

il COMUNE DI TORRE DE' NEGRI (C.F. 00408380186) rappresentato dal sindaco pro tempore RIBONI MARA domiciliato in carica presso la sede comunale il quale interviene nella presente convenzione in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

il COMUNE DI VALLE SALIMBENE (C.F. 02003510183) rappresentato dal sindaco pro tempore GATTI COMINI DANIELA domiciliato in carica presso la sede comunale il quale interviene nella presente convenzione in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

il COMUNE DI VILLANTERIO (C.F. 00426210183) rappresentato dal sindaco pro tempore CORBELLINI SILVIO domiciliato in carica presso la sede comunale il quale interviene nella presente convenzione in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

il COMUNE DI VISTARINO (C.F. 00476120183) rappresentato dal Commissario Prefettizio FERDANI FLAVIO domiciliato in carica presso la sede comunale il quale interviene nella presente convenzione in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

il COMUNE DI ZERBO (C.F. 00475610184) rappresentato dal sindaco pro tempore POLLONI MARIO domiciliato in carica presso la sede comunale il quale interviene nella presente convenzione in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

CONSIDERATO CHE

◇ rientrano tra le funzioni fondamentali dei Comuni la progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali e erogazione delle relative prestazioni ai cittadini secondo quanto previsto dall'art. 117 e 118 *"Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali. Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà."* della Costituzione

◇ ai sensi della Legge n. 328 del 08.11.2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" in particolare:

- l'articolo 6 che stabilisce che i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla programmazione regionale, adottando sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini, secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l'articolo 19 che statuisce che i Comuni associati negli ambiti territoriali, provvedono a definire il Piano di Zona a tutela dei diritti della popolazione, d'intesa con le Aziende Sanitarie Locali ora ATS e ASST, nell'ambito delle risorse disponibili, per gli interventi sociali e socio-sanitari;
- la Legge 3/2001 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione" che mantiene in capo ai Comuni le responsabilità prime del sistema dei servizi sociali e attribuisce alle Regioni il compito legislativo ed organizzativo ridefinendo, quindi, rispetto alla legge quadro, le competenze tra i diversi livelli di governo;

◇ ai sensi della Legge Regionale 12 marzo 2008 n. 3 "Governo della rete di interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario" in particolare:

- l'articolo 13, comma 1, lettera a) che attribuisce ai Comuni singoli e associati e alle Comunità montane, ove delegate, la funzione di programmare, progettare e realizzare la rete locale delle unità di offerta sociali, nel rispetto degli indirizzi e conformemente agli obiettivi stabiliti dalla Regione, anche promuovendo la partecipazione dei soggetti del Terzo Settore, delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative e di altri soggetti di diritto privato che operano in ambito sociale e sociosanitario;
- l'articolo 18, comma 1) che individua il piano di zona quale strumento di programmazione in ambito locale della rete d'offerta sociale;
- l'articolo 18, comma 7) che prevede che i comuni attuino il Piano di Zona mediante la sottoscrizione dell'Accordo di Programma con l'ASL territorialmente competente e qualora ritenuto opportuno con la Provincia. Gli organismi rappresentativi del terzo Settore che hanno partecipato all'elaborazione del piano di zona, aderiscono su loro richiesta all'accordo di programma";

PRESO ATTO

◇ la Deliberazione della Giunta Regionale n. 7631 del 28/12/2017 "Linee di indirizzo per la programmazione sociale a livello locale 2018 – 2020" che promuove l'adozione di nuovi assetti territoriali al fine di dar corso a quanto stabilito dall'art. 7bis della L.R. 23/2015 che prevede che ... *I distretti sono articolati dalla ATS in ambiti distrettuali, comprendenti ciascuno una popolazione di norma non inferiore a 80.000 abitanti. Nelle aree ad alta densità abitativa tale rapporto è elevato fino a 120.000 abitanti. Nelle aree montane e nelle aree a scarsa densità abitativa, l'ambito può comprendere una popolazione minima di 25.000 abitanti (...) attraverso un percorso di aggregazione laddove esistono condizioni favorevoli sotto il profilo territoriale, gestionale, organizzativo, programmatico e di accesso ai servizi;*

◇ l'Ambito di Certosa di Pavia (76.659 abitanti) e l'Ambito di Corteolona (44.929 abitanti) presentano entrambi una popolazione inferiore ad 80.000 abitanti e non possono procedere autonomamente, ai sensi della sopra citata DGR 7631/2017, a definire il documento di programmazione zonale e a sottoscrivere l'accordo di programma con l'Agenzia di Tutela della Salute di Pavia in relazione al triennio 2018/2020;

◇ i due Ambiti Territoriali hanno avviato e condotto, in collaborazione con ATS Pavia e con l'Università degli Studi di Pavia, un'attenta analisi delle possibilità di accorpamento territoriale, valutandone limiti e potenzialità;

◇ l'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Territoriale di Certosa di Pavia, riunitasi in data 12 dicembre 2019 e l'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Territoriale di Corteolona, riunitasi in data 13 dicembre 2019, hanno espresso la volontà di procedere con l'aggregazione zonale a far data dal 01/01/2020 al fine di costituire l'Ambito Distrettuale dell'Alto e del Basso Pavese nei termini previsti dalle disposizioni regionali, approvando contestualmente il contenuto del documento di programmazione zonale 2018-2020 e lo schema di Accordo di Programma;

◇ i 48 Comuni del costituendo Ambito Distrettuale dell'Alto e del Basso Pavese e l'Agenzia di Tutela della Salute, in seduta plenaria svoltasi in data 17/12/2019 presso la sede dell'ATS di Pavia, hanno proceduto ad approvare l'Accordo di programma e il "Piano di Zona per la realizzazione integrata di interventi e servizi sociali nel triennio 2018/2020", che costituisce parte integrante e sostanziale dell'accordo, e tale accordo prevede all'art. 6 quanto segue: *"In considerazione della vasta dimensione dell'Ambito Distrettuale e della volontà di salvaguardare e valorizzare le peculiarità territoriali, i servizi, gli interventi, i percorsi e le reti esistenti, è garantita l'operatività di due sedi dotate di autonomia finanziaria, amministrativa e sociale, una nel sub-ambito dell'Alto Pavese (ex ambito di Certosa di Pavia) e una nel sub-ambito del Basso Pavese (ex ambito di Corteolona), come previsto dall'art. 5 del presente accordo di programma. In ciascuna sede opera un responsabile, personale amministrativo e sociale, con il compito di attuare gli indirizzi definiti dall'Assemblea e la programmazione dell'Ufficio di Piano."*

RICHIAMATI

◇ il verbale della riunione dei Sindaci dell'ex Ambito di Corteolona tenutasi in data 20.01.2020 nella quale è stato individuato quale Vice Presidente del Sub Ambito il Sindaco Pro Tempore del Comune di Corteolona e Genzone;

◇ la comunicazione del Comune di Belgioioso prot. n. 1571 del 25/01/2020 con cui rinuncia alla funzione di Ente Gestore del Sub Ambito del Basso Pavese;

◇ il verbale della riunione dei Sindaci dell'ex Ambito di Corteolona tenutasi in data 27.01.2020 nella quale si prende atto della rinuncia del Comune di Belgioioso e viene individuato il Comune di Corteolona e Genzone quale ente gestore del Sub Ambito del Basso pavese

◇ il verbale della videoconferenza convocata secondo quanto disposto dalle disposizioni organizzative per che stabiliscono le norme per lo svolgimento delle sedute in videoconferenza a causa dell'emergenza CORONAVIRUS COVID-19 in attuazione del decreto legge 16 marzo 2020, n. 17 c.d. "Cura Italia", tra i Sindaci dell'ex Ambito di Corteolona tenutasi in data 27.03.2020 nella quale si delega formalmente il Comune di Corteolona e Genzone alla gestione del Sub Ambito del Basso Pavese

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Le premesse fanno parte integrante del presente atto e costituiscono i presupposti su cui si basa il consenso delle parti.

ART. 1 OGGETTO

1. I comuni di Albuzzano, Badia Pavese, Belgioioso, Chignolo Po, Copiano, Corteolona e Genzone, Costa de' Nobili, Filighera, Gerenzago, Inverno e Monteleone, Linarolo, Maghera, Miradolo Terme, Monticelli Pavese, Pieve Porto Morone, Santa Cristina e Bissone, San Zenone al Po, Spessa, Torre d'Arese, Torre de' Negri, Valle

Salimbene, Villanterio, Vistarino, Zerbo confermano l'individuazione dello strumento della Convenzione di cui all'art. 30 del TUEL, per la gestione in forma associata degli interventi e servizi di cui alla funzione fondamentale "progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali e erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'art. 118, comma 4 della Costituzione, e dalla normativa regionale vigente in materia.

2. La presente convenzione contiene le norme fondamentali sull'organizzazione ed il funzionamento degli interventi e servizi sociali nei comuni del sub Ambito del Basso Pavese;
3. I Comuni del Sub Ambito del Basso Pavese, ai sensi dell'articolo 13 comma 1 della legge regionale del 12 marzo 2008, n. 3 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario", esercitano in forma singola o associata, ove delegate, in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza le attività, gli interventi e i servizi di seguito indicati:
 - a) programmano, progettano e realizzano la rete locale delle unità d'offerta sociali, nel rispetto degli indirizzi e conformemente agli obiettivi stabiliti dalla Regione;
 - b) riconoscono e promuovono la sperimentazione di unità d'offerta e di nuovi modelli gestionali nell'ambito della rete sociale, nel rispetto della programmazione regionale;
 - c) erogano, nei limiti delle risorse disponibili, servizi e prestazioni di natura economica;
 - d) definiscono i requisiti di accreditamento delle unità di offerta sociali in base ai criteri stabiliti dalla Regione, accreditano le unità d'offerta e stipulano i relativi contratti;
 - e) definiscono eventuali livelli di assistenza ulteriori rispetto a quelli definiti dalla Regione;
 - f) determinano i parametri per l'accesso prioritario alle prestazioni, di cui all'articolo 6, comma 2, sulla base degli indirizzi stabiliti nell'ambito della programmazione regionale, anche assicurando interventi di emergenza e di pronto intervento assistenziale, di norma mediante forme di ospitalità temporanea od erogazione di sussidi economici;
 - g) gestiscono il sistema informativo della rete delle unità d'offerta sociali.
4. In caso di attività non rientranti nel sistema integrato di interventi e servizi sociali, svolte dal singolo Comune, il servizio sociale professionale, su richiesta del singolo Comune svolgerà un supporto consulenziale, restando in capo al singolo Comune le responsabilità istruttoria, amministrativa e finanziaria;

ART. 2 FINALITA'

1. Finalità della presente Convenzione è la piena realizzazione di quanto previsto dal Piano Sociale di Zona per il triennio 2018-2020, come approvato in sede di seduta plenaria in data 17.12.2019, attraverso lo strumento della gestione associata e delegata al Comune capofila
2. L'esercizio coordinato delle funzioni amministrative e la gestione associata dei servizi sono considerati presupposti essenziali per l'attuazione degli interventi e dei servizi previsti dal Piano Sociale di Zona 2018-2020, che costituisce lo strumento attraverso il quale gli enti convenzionati assicurano semplificazione, coordinamento e armonizzazione di tutte le misure relative ai servizi sociali, socioeducativi e sociosanitari. In particolare con la presente Convenzione viene determinata la gestione associata delle attività e dei servizi di cui al successivo art.4.
3. L'organizzazione dei servizi e l'esercizio delle funzioni devono tendere in ogni caso a garantire pubblicità, economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa

ART. 3 PRINCIPI GENERALI

1. Partendo dai principi di garanzia del diritto della persona ad una presa in carico globale, alla centralità della stessa come elemento che garantisce il perseguimento del benessere ed inclusione, l'organizzazione in forma associata dei servizi sociali deve garantire i seguenti principi:
 - a) solidarietà ed equità tra i Comuni;
 - b) massima efficienza ed efficacia della gestione dei servizi da parte dell'Ente Gestore;

- c) garanzia di standard e prestazioni omogenei sul territorio e conformi a leggi e indicazioni programmatiche regionali;
- d) omogeneizzazione dei criteri di compartecipazione degli utenti al costo dei servizi e delle prestazioni;
- e) adeguatezza delle risposte ai bisogni espressi dalla comunità locale e massima attenzione alle esigenze dell'utenza, perseguendo, per quanto possibile, il criterio della prossimità;
- f) fruibilità dei servizi e delle prestazioni sociali al fine di realizzare l'eguaglianza di trattamento a fronte di parità di bisogni;
- g) partecipazione e responsabilizzazione dei cittadini e delle forme associative che li rappresentano al fine di perseguire il principio della sussidiarietà;
- h) massima informazione e orientamento rispetto all'offerta di interventi e servizi attraverso la presenza diffusa sul territorio della gestione associata del Servizio di segretariato sociale e del Servizio sociale professionale;
- i) chiara definizione dei criteri d'accesso alle prestazioni erogate dal sistema integrato;
- l) standardizzazione della modulistica e delle procedure, perseguimento della loro semplificazione ed eliminazione di adempimenti non necessari;
- m) promozione e valorizzazione del ruolo dei soggetti del terzo settore;
- n) costante innovazione tecnologica

ART. 4 FUNZIONI E SERVIZI CONFERITI NELLA GESTIONE ASSOCIATA

Avendo la presente convenzione ad oggetto la progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali e l'erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, le funzioni, attività e servizi sono quelli di seguito elencati in maniera indicativa e non esaustiva e coerentemente con la normativa regionale:

- servizio sociale professionale e segretariato sociale per l'accesso ai servizi e per la presa in carico dell'assistito
- servizio di Tutela Minori ed interventi per l'infanzia e minori
- servizi di educativa scolastica a favore di minori con disabilità
- servizi di consulenza educativa/pedagogica
- servizi per la disabilità
- servizi per gli anziani
- servizi per soggetti a rischio esclusione sociale
- servizi per la famiglia
- servizi per gli immigrati
- supporto nell'attività di controllo e istruttoria delle UDOS
- politiche abitative
- politiche per la prevenzione di patologie da Gioco d'Azzardo Patologico (GAP)
- programmazione e governo della rete dei servizi ed integrazione socio – sanitaria
- cooperazione, associazionismo e volontariato
- servizi per le donne oggetto di violenza
- adesione a Programmi Operativi Nazionali (PON) e Programmi Ministeriali (es. PIPPI)
- ulteriori attività connesse con la gestione degli interventi/servizi sociali che possono emergere sul territorio

In particolare per la gestione associata dell'ufficio di Piano è garantita dall'Ente strumentale la presenza di: n.1 coordinatore amministrativo ufficio di piano; n. 2 amministrativi a tempo pieno 36 ore settimanali; n. 1 coordinatrice del Servizio Sociale Professionale (dal 01.01.2020 al 31.03.2020 a tempo pieno– dal 01.04.2020 al 31.12.2020 riduzione al 50%); n. 4 assistenti sociali a 36 ore settimanali; n. 2 psicologhe a 7 ore settimanali ciascuna; n.1 educatrice/consulente pedagogica a 18 ore settimanali; n. 1 assistente sociale deputata esclusivamente al reddito di cittadinanza a 18 ore settimanali; i costi del personale per la gestione dei gruppi genitori all'interno del progetto PIPPI; la conduzione di n. 2 mediazioni familiari; costi per la gestione infrastrutturale (ad esempio fotocopiatrice, server, DPO, ect. per i quali l'azienda dispone già di un contratto di servizio).

ART. 5 MODALITA' ORGANIZZATIVE E DI GESTIONE DEI SERVIZI

1. I Comuni associati, nell'esercizio dei poteri e delle prerogative loro spettanti per legge, per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, delegano al **Comune di Corteolona e Genzone** (di seguito Ente Gestore) l'organizzazione e la gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali del sub Ambito del Basso Pavese.
2. L'Ente gestore esercita la delega conferita conformemente a quanto espresso nella presente convenzione, secondo le disposizioni di legge.
3. L'Ente Gestore si potrà avvalere del proprio Ente Strumentale ai sensi dell'art 114 del D.Lgs.267/2000.

ART. 6 SEDE

1. L'Ente Gestore mette a disposizione, ad ogni effetto di legge, i locali ove viene stabilita la sede operativa del Servizio Amministrativo e del Servizio Sociale Professionale del sub Ambito del Basso Pavese.
2. Tali locali vengono messi a disposizione attraverso apposito contratto di comodato d'uso gratuito della durata di anni 10 a far data dal 01.01.2020 e sino al 31.12.2030.
3. Sono a carico del comodatario le spese ordinarie sostenute per il godimento dei locali e precisamente il pagamento delle utenze (energia elettrica, riscaldamento, linea telefonica dedicata, collegamento internet, ecc.) e delle pulizie così come le spese di manutenzione ordinaria. Eventuali spese straordinarie, necessarie o urgenti, così come le spese di manutenzione straordinaria, sono a carico del comodante.
Le spese ordinarie saranno sostenute dal comodante, in qualità di intestatario delle utenze e successivamente, a seguito di rendicontazione all'ufficio di Piano della sede operativa, verranno rimborsate dal Sub Ambito attraverso una quota di compartecipazione che ciascuno Comune verserà al Comune di Corteolona e Genzone. Tali costi sono compresi nella quota pro capite definita all'art. 7

ART. 7 PIANO FINANZIARIO

1. La **quota annua pro-capite** stabilita per l'anno in corso (2020) è pari ad **€ 4,60/abitante di cui € 4,14/abitante destinati a parziale copertura della gestione dei servizi sociali e per € 0,46/abitante destinati a parziale copertura della CSS a cui si aggiungerà la quota utente in carico ai singoli comuni di residenza dei cittadini ospiti della struttura.**
2. Per l'anno 2020 il Piano Finanziario a copertura dei servizi di cui al precedente punto 4 è così definito
 - **costi della gestione associata dell'ufficio di Piano e costi di gestione infrastrutturale dell'ufficio in capo all'Ente strumentale** stimati in **€ 395.754,40**
 - **costi in capo al Comune di Belgioioso** che comprendono le spese del personale per € 23.000,00 e le spese gestionali che comprendono le pulizie dei locali dell'ufficio di Piano sino al 31.05.2020 data in cui scadrà la proroga tecnica del contratto in essere con Il Comune di Belgioioso, assicurazione bollo delle auto in uso all'ufficio di Piano, il noleggio della fotocopiatrice sino al 31.03.2020, il carburante per l'anno 2020, il canone annuo della cartella sociale informatizzata (CSI), il canone semestrale del sito web del Piano di Zona ed altre eventuali spese sino ad un massimo di € 16.500,00. Tali costi ammontano complessivamente ad **€ 39.500,00**
 - **costi in capo al Comune di Corteolona e Genzone** spese per l'ordinario funzionamento della sede i cui costi ammontano indicativamente ad **€ 18.700,00**
Il totale presunto del piano Finanziario ammonta ad € 453.954,40
3. La quota pro-capite a carico di ciascun Comune sarà calcolata applicando il riparto in base alla popolazione residente al 31.12.2019 sulla base dei dati forniti dalla piattaforma informatica GeoDemo ISTAT, applicativo informatico dell'Istituto Nazionale di Statistica.
4. Eventuali nuovi servizi/interventi decisi ed approvati dall'Assemblea dei Sindaci e attivati in corso d'anno verranno ripartiti successivamente.

ART. 8 FONTI DI FINANZIAMENTO E RIPARTO DELLE SPESE

1. Le risorse finanziarie necessarie per la gestione associata del Servizio Sociale dei Comuni sono composte dai trasferimenti comunitari, statali, regionali e comunali, da altri trasferimenti ottenuti a titolo di contributo da enti pubblici e privati, nonché dalle entrate relative alla compartecipazione degli utenti ai servizi/interventi, rimborsi e donazioni.
2. Il Fondo Nazionale Politiche Sociali, unitamente ad eventuali altre entrate finalizzate alle attività dell'Ente Gestore è destinato prioritariamente alla copertura delle seguenti spese:
 - personale della dotazione organica per servizi amministrativi;
 - costi generali e di funzionamento;
 - interventi, servizi, progetti ed attività specifiche individuate dall'Assemblea dei Sindaci
3. L'Ente Gestore si impegna inoltre ad attivare tutte le possibili forme di finanziamento e di incentivazione della gestione associata.
4. Il costo di gestione imputato all'Ente strumentale ammonta a complessivi **€ 395.754,40** e sarà così suddiviso:
 - ◆ **Per € 98.938,60 corrispondente a 3/12 sarà in capo al Comune di Belgioioso** ed i canali di finanziamento saranno costituiti dai trasferimenti destinati e già liquidati all'ente e trasferimenti decretati ed ancora da trasferire all'Ente:
 - € 7.092,00 DOTE INFANZIA (DGR 2599 del 9.12.2019; allegato A al decreto 18539 del 17.12.2019)
 - € 2.444,00 (DGR 2065/2019 liquidati da Regione Lombardia in data 16.10.2019)
 - € 27.151,65 PON AVVISO 1/2019 Pal S
 - € 37.024,68 FONDO POVERTA' (liquidato per intero pari ad € 143.714,64 dalla Tesoreria di Stato il 12.11.2018)
 - € 15.700,00 PIPPI 7 (liquidati da Regione Lombardia in più tranches per € 40.000,00)
 - € 9.526,27 di residui anni precedenti
 - ◆ **Per € 296.815,80 corrispondente a 9/12 sarà in capo al Comune di Corteolona e Genzone** ed i canali di finanziamento saranno costituiti indicativamente dai seguenti trasferimenti:
 - € 100.000,00 di Fondo Nazionale Politiche Sociali
 - € 186.000,00 di quote comunali pari ad €4,14 ad abitante
 - € 10.815,80 di residui anni precedenti trasferiti dal Comune di Belgioioso
5. **Il costo di gestione imputato al Comune di Belgioioso** ammonta a complessivi **€ 39.500,00** e sarà interamente coperto con fondi a residuo;
6. **Il costo di gestione imputato al Comune di Corteolona e Genzone** ammonta a complessivi **€ 18.700,00** e sarà interamente coperto con fondi a residuo che il Comune di Belgioioso trasferirà al nuovo Ente gestore;
7. Le quote annuali a carico dei singoli comuni verranno corrisposte entro il **31.05.2020** come di seguito specificato:
 - **€ 4,14/abitante versato al Comune di Corteolona e Genzone** a copertura dei costi di gestione sopra specificati;
 - **€ 0,46/abitante versato al Comune di Belgioioso** a parziale copertura delle quote previste dalla convenzione per l'inserimento di cittadini presso il Centro Socio Sanitario Pii Istituti Unificati a cui si aggiungerà la quota utente in carico ai singoli comuni di residenza dei cittadini ospiti della struttura decisa in sede di Assemblea dei Sindaci
8. Per il riparto finanziario delle modalità di gestione di tutti i servizi non presenti, tra cui i servizi residenziali e semiresidenziali rivolti a persone disabili (inserimenti presso CDD-CSS-SFA-CSE), si rimanda a successivi provvedimenti assunti dall'Assemblea dei Sindaci

ART. 9 OBBLIGHI DELL'ENTE GESTORE

1. L'Ente Gestore:
 - a) garantisce l'esercizio coordinato delle funzioni amministrative e della gestione associata dei servizi per l'attuazione degli interventi e dei servizi previsti dal Piano Sociale di Zona 2018-2020;
 - b) mette a disposizione dell'attività convenzionata il personale per gli adempimenti inerenti la gestione del bilancio e per l'erogazione dei servizi generali;

- c) mette a disposizione l'immobile in cui avrà sede l'ufficio operativo del sub Ambito del Basso Pavese;
 - d) assume la rappresentanza nei rapporti con le altre amministrazioni appartenenti al sub Ambito;
 - e) per l'annualità in corso – 2020 - si farà carico del costo per la gestione dei servizi trasferiti dal Comune di Belgioioso, precedente Ente Gestore del sub Ambito, per 9/12 ossia dal mese di aprile al mese di dicembre 2020;
2. L'Ente Gestore per il tramite del proprio ente strumentale ai sensi dell'art. 114 del Testo unico degli Enti Locali 267/2000:
- a) assume la gestione dei servizi, interventi ed attività delegate dal proprio Ente Gestore e provvede ai relativi adempimenti curandone gli aspetti tecnici e amministrativi;
 - b) fornisce il supporto tecnico/strumentale al fine di garantire il funzionamento dell'ufficio del sub Ambito del Basso Pavese;
 - c) fornisce gli elementi di conoscenza relativi all'andamento della gestione delle attività delegate;

ART. 10 OBBLIGHI DEI COMUNI ASSOCIATI

1. I Comuni associati si impegnano a:
 - a) trasferire all'Ente gestore i fondi necessari a finanziare la gestione associata dei servizi, interventi ed attività di cui all'art. 4, secondo i criteri e le modalità definite nella presente convenzione;
 - b) compartecipare agli oneri di funzionamento della sede, quali il pagamento delle utenze (energia elettrica, riscaldamento, acqua, linea telefonica dedicata, collegamento internet, ecc.) e delle pulizie assumendone i relativi oneri finanziari previsti nel Piano Finanziario;
2. Il Comune di Belgioioso e il Comune di Albuzzano manterranno il comodato d'uso gratuito degli automezzi di loro proprietà, attualmente in uso al personale dell'ufficio di Piano per l'espletamento delle attività connesse.
3. In caso di ingiustificato ritardato trasferimento dei fondi di cui al comma 1, lettera a) l'Ente Gestore ha la facoltà di applicare al Comune associato una penale pari al tasso di interesse passivo del proprio Tesoriere.
4. Ai Comuni inadempienti, relativamente agli obblighi di cui al presente articolo, ed in particolare riguardo al mancato trasferimento all'Ente Gestore dei fondi necessari all'esercizio delle funzioni e dei servizi essenziali o aggiuntivi (salvo giustificato motivo), oppure riguardo alla trasmissione di atti adottati che incidono sulla materia della gestione associata, od a comportamenti omissivi rispetto a comunicazioni fondamentali per il funzionamento del sub Ambito, potranno essere imputati i relativi danni e richiesti eventuali risarcimenti.
5. I Comuni si impegnano a svolgere le funzioni di propria competenza correlate alla realizzazione delle attività in delega e a garantire le necessarie collaborazioni ove vi sia contiguità di azioni.

ART. 11 DURATA

1. La presente convenzione ha durata coincidente con l'Accordo di Programma ossia sino al 31/12/2020 e nell'eventualità in cui Regione Lombardia prorogasse i termini per l'approvazione del nuovo Piano di Zona 2021/2023, la presente convenzione è tacitamente prorogata sino alla data individuata da Regione Lombardia quale termine ultimo per l'approvazione del nuovo piano di zona.

ART. 12 GESTIONE TRANSITORIA

1. Per l'anno 2020 i contratti in essere la cui stipula è avvenuta antecedentemente alla presente convenzione vengono portati a naturale scadenza dal Comune di Belgioioso quale ente ex capofila dell'Ambito territoriale di Corteolona ora sub Ambito del Basso Pavese.
2. Si intendono di competenza del Comune di Belgioioso, a titolo non esaustivo, i seguenti interventi:
 - progetti vari in favore di persone disabili, minori, famiglie, anziani attivati nel corso del 2019 e ancora in essere;
 - convenzioni stipulate con strutture residenziali e semiresidenziali per disabili (CDD-CSS-CSE-SFA);
 - progettualità intraprese con altri soggetti partner a seguito di partecipazione di manifestazione d'interesse il cui finanziamento è stato assegnato al Comune di Belgioioso in quanto ente gestore dell'ex Ambito di Corteolona;
 - progetti ministeriali assunti dal Comune di Belgioioso ed a cui è stato assegnato il finanziamento (P.I.P.P.I.7 – PON FSE 2014-2020);

- le spese di gestione dell'ufficio di Piano per il primo trimestre 2020 (pulizie, telefonia, spese varie documentate da atti e documenti contabili);
- Per tali interventi il Comune di Belgioioso si farà carico di assumere idonei impegni di spesa.
3. Il Comune di Corteolona e Genzone in qualità di nuovo ente gestore del Sub Ambito si farà carico delle rendicontazioni di tali progettualità, agli organi preposti, sulla base dei dati forniti dal Comune di Belgioioso, ente titolare dei progetti;
 4. Saranno invece in carico al nuovo ente capofila dell'Ambito dell'Alto e Basso Pavese, ossia al Comune di Sizzano, a titolo non esaustivo, i seguenti servizi:
 - Le attività connesse al raggiungimento degli obiettivi strategici;
 - Tutte le misure regionali e nazionali che comportano una gestione congiunta da parte dell'Ambito dal punto di vista amministrativo, contabile, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: DOPO DI NOI L.112/2016; FNA; FNPS; FSR; Fondo povertà per gestione del Reddito di Cittadinanza; Misure rivolte all'Emergenza Abitativa; Dote Infanzia;
 5. Per tali misure il Comune di Belgioioso dovrà trasferire al Comune di Sizzano le somme a residuo non ancora utilizzate ed i nuovi finanziamenti che verranno erogati al Comune di Belgioioso in questa fase di transizione.

ART. 13 RECESSO

La convenzione cessa prima della naturale scadenza nel caso in cui venga espressa la volontà di procedere al suo scioglimento, con deliberazione consigliare, da un numero di comuni tali da rappresentare la metà più uno dei sottoscrittori. Lo scioglimento decorre, in tal caso, dal 1 giorno del mese successivo dall'avvenuta presa d'atto da parte del Consiglio Comunale del Comune di Corteolona e Genzone che deve avvenire entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso.

ART.14 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel presente atto si farà riferimento alle vigenti disposizioni di legge vigenti in materia e al codice civile.